

N. R.G. 35/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Gianmarco Marinai ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'omologazione della **domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII di MARCO MIATTO e SILVIA BRACCINI**

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto *ex art. 70*, primo comma, C.C.I.I. emesso il 27.3.2025, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti proposta da MARCO MIATTO e SILVIA BRACCINI e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti i creditori la proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 20 gg dalla comunicazione per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata eventuali contestazioni e che l'OCC, entro 10 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice, previamente sentito il debitore, in merito alle osservazioni ricevute, proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

2. In data 22.4.2025, la dott. Bitozzi, investita delle funzioni di OCC, ha depositato la relazione richiesta e la relativa documentazione in data 5.5.2025. Non sono state formulate osservazioni da parte dei creditori, salvo rettifica (in diminuzione) della debitoria.

3. Il piano di ristrutturazione dei debiti di MARCO MIATTO e SILVIA BRACCINI deve essere omologato.

MARCO MIATTO e SILVIA BRACCINI hanno proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento a saldo e stralcio della somma di € 36.000,00 (con cui i ricorrenti procederanno al compenso prededucibile del gestore della crisi pari ad € 4164,66 euro degli advisor legali pari ad € 5.000,00 oltre spese generali (15%) e cpa (€ 5.980,00) in privilegio speciale ex art 2751-bis n.2) così determinata:

- € 36.000,00 in 72 rate di € 500,00, da corrispondere in € 250,00 mensili cadauno per ciascuno dei ricorrenti utilizzando il reddito da lavoro dipendente;

La somma complessiva offerta ai creditori a saldo e stralcio è, dunque, di € 36.000,00 che consente



le seguenti percentuali di soddisfacimento:

- 100% del compenso del gestore della crisi;
- 100% dei creditori privilegiati Avv. Luca Lauricella e Avv. Emanuele Fiaschi;
- 100% del creditore privilegiato INPS;
- 100% del creditore privilegiato Comune di Livorno;
- 100% del creditore privilegiato Agenzia delle entrate riscossione;
- 100% del creditore privilegiato Casalp Livorno;
- 100% del creditore privilegiato Regione Toscana;
- 6,34% della massa creditoria chirografaria.

4. Gli adempimenti disposti con decreto di apertura della procedura risultano compiutamente assolti dal gestore della crisi, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione depositata.

5. Non sono state avanzate contestazioni sulla convenienza della proposta.

6. Gli elementi di valutazione evincibili dalla documentazione in atti inducono a ritenere che il sovraindebitamento sia scaturito dalla sottovalutazione delle esigenze di mantenimento mensili o, in altri termini, da una superficiale ponderazione della capacità di onorare gli impegni assunti con puntualità. A tal proposito, si sottolinea che il Signor MIATTO è [REDACTED] (documentato da ampia documentazione [REDACTED] che ha influito sulla capacità dello stesso di ottemperare alle obbligazioni assunte; ciò ha avuto delle ripercussioni sulla situazione economica dei ricorrenti, che non sono stati più in grado di far fronte ai propri debiti. Un altro fattore rilevante riguarda la [REDACTED] per la quale la stessa percepiva un [REDACTED] comportando in tal modo una contrazione reddituale dei ricorrenti. Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della colpa lieve, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta. Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. d ter), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020, *discrimen* tra "colpa lieve" e "colpa grave" debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare l'*homo eiusdem condicionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza. La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo focus



nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

7. Gli altri presupposti di ammissibilità della proposta sono stati positivamente riscontrati in sede di emissione del decreto ex art. 70, primo comma, CCII, sicché questo tribunale resta esonerato da ulteriori valutazioni.

8. Tenuto conto dell'età dei proponenti (nati nel 1968 e nel 1964), nonché dell'inesistenza di esposizioni debitorie diverse da quelle accertate dal gestore della crisi, reputa il Tribunale che ricorra il requisito di fattibilità del piano profilandosi il reddito netto mensile ritratto dal rapporto di lavoro dipendente idoneo a sostenere le spese di mantenimento, nonché a consentire il versamento della rata mensile di € 250 ciascuno, a beneficio dei creditori.

In linea con le valutazioni già espresse e ribadite dal gestore della crisi, il piano proposto appare pertanto in concreto realizzabile.

9. Come emerge dalla relazione del gestore, entrambi i ricorrenti attività di lavoro dipendente, il signor MIATTO lavora come impiegato presso [REDACTED], con reddito mensile di circa € 1.900,00 al netto della [REDACTED]; la Signora Braccini lavora presso la [REDACTED] percependo uno stipendio mensile di circa € 1.100,00 mensili al netto delle trattenute. Quanto percepito dalla ricorrente è [REDACTED] presso il Tribunale di Livorno.

Hanno allegato di sostenere spese mensili di mantenimento di € 2.495,00 circa, considerando che il loro nucleo familiare è composto anche dal figlio che è totalmente a loro carico.

I ricorrenti hanno chiesto che siano messe a disposizione dei creditori anche le somme di cui alla [REDACTED]

Non c'è dubbio che tali richieste debbano essere accolte anche alla luce della ricostruzione fatta propria dalla Corte Costituzionale 16.3.2022 in tema di art. 8, comma 1 bis, L. 3/2012.

10. Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano nulla è stato previsto; ne consegue che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati al debitore, che opererà sotto la costante vigilanza del gestore della crisi, al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII e, in specie, quella di riferire al giudice ogni 6 mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione e allertare il giudice in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art.71, commi 2, 4 e 5, CCII.



P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di **MARCO MIATTO e SILVIA BRACCINI**.

Dispone la cessazione delle trattenute sugli stipendi dei ricorrenti a seguito delle cessioni volontarie e del pignoramento presso terzi.

Dispone che il gestore della crisi trasmetta copia del presente decreto ai creditori per l'esecuzione di quanto sopra.

Dichiara chiusa la procedura.

Dispone che la presente sentenza sia:

- comunicata a cura della cancelleria al gestore della crisi.
- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del gestore della crisi, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale e visionabile sul sito del tribunale;
- comunicata al debitore e a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura del gestore della crisi.

Così deciso in Livorno il 12/5/2025.

IL GIUDICE

Dott. Gianmarco Marinai

